

Allegato 9 bis

Potenziamento del controllo ufficiale nelle aziende zootecniche

Come previsto dalla normativa comunitaria, in particolare l'art.3.1. a) e b). gli Stati Membri devono garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata.

A tale fine è necessario tenere conto:

- a) dei rischi identificati associati con i mangimi, con le aziende del settore, con l'uso dei mangimi o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi;
- b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi per quanto riguarda la conformità alla normativa;

Considerata la necessità di completare la categorizzazione in base al rischio degli OSM, si ritiene opportuno fornire uno strumento di facile adozione, al fine di individuare le priorità di controllo nelle aziende zootecniche.

La tabella seguente, permette, tramite la somma dei valori assegnati per la presenza o meno di fattori di rischio, di collocare l'azienda in uno dei 3 livelli di rischio (alto, basso e medio), in base ai quali modulare la frequenza ispettiva.

Criteria per attribuire un livello di rischio agli allevatori

Fattori di rischio	Valore assegnato	valori esprimibili
Allevamento pluri specie		1
autoproduzione di mangimi		2
Utilizzo di PAT		3
Utilizzo premiscele medicate		3
Utilizzo di coccidiostatici		3
Utilizzo di mangimi contenenti PAT, e/o Mangimi medicati, e/o Mangimi contenenti coccidiostatici		2
Utilizzo di FOA		1
mercato extraregionale dei prodotti degli alimenti derivati		1
precedenti non conformità sui mangimi ultimi 18 mesi		2
Punteggio	“somma”	18

Classe di rischio	Range
Basso rischio	≤ 4
medio rischio	5 - 8
alto rischio	≥ 9